

INCENDIO E FURTO

art. 41 -OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La società si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di:

- incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende apparecchiature audiovisive quali radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori CD, registratori, ecc., anche se stabilmente fissati sul veicolo. Sono altresì esclusi i danni provocati al veicolo nell'atto della sottrazione, tentata o compiuta, di dette apparecchiature o di cose presenti a bordo del veicolo stesso. Previo richiamo in polizza è possibile, senza sovrappremio, estendere la copertura agli apparecchi audiovisivi stabilmente installati fino ad un valore di € 517,00.

art. 43 –SCOPERTO E FRANCHIGIA A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di incendio, l'impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a "termini di polizza" senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto. In caso di furto e rapina, l'impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a "termini di polizza" sotto deduzione della franchigia o scoperto del 10% con minimo 2%, indicati dalla polizza.

LA GARANZIA PUÒ ESSERE PRESTATATA ANCHE SENZA FRANCHIGIA O SCOPERTO.

ESTENSIONI ALLA GARANZIA INCENDIO E FURTO

(Automaticamente operanti quando sia prestata l'assicurazione incendio e/o furto.)

art. 45 -RICORSO A TERZI

La copertura assicurativa è estesa al ricorso Terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. La società risponde fino alla concorrenza di € 150.000,00 dei danni dietti e materiali cagionati dal sinistro a cose di terzi. Sono comunque esclusi i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria, nonché quelli a cose di terzi che non siano considerati tali dall'art. 129, 2° comma, della legge, quelli derivanti da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato/contraente.

art. 46 -VEICOLO IN CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI FURTO

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguiti al furto od alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

art. 47 -DOCUMENTI P.R.A. A SEGUITO DI FURTO TOTALE

A parziale deroga di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 32 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Corpi Veicoli Terrestri", a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato potrà avvalersi della Centrale Operativa MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. per la richiesta dei seguenti documenti:

- il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso
- il certificato di proprietà

comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Centrale Operativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed, una volta ottenuti, li invierà all'Assicurato.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

L'Assicurato potrà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800-893407 oppure al numero di Milano 02-70630091 oppure, qualora non potesse telefonare, potrà inviare un telegramma a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Via Ampere, 30

20131 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e cognome
3. Numero di targa
4. Numero di polizza

Sempre a parziale deroga di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 32 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Corpi Veicoli Terrestri", in caso di furto totale, la Società, qualora provveda a richiedere all'Assicurato il certificato di chiusa istruttoria, terrà a proprio carico le relative spese.

È bene tenere presente ad esempio, che se il capitale assicurato fosse di € 20.000,00 dovrà essere aggiunto il valore degli accessori stabilmente installati es. verande, portabici, generatore, antenna parabolica ecc...

Questi ultimi dovranno essere comprovati da un documento probatorio tipo fattura o documento di installazione ed è consigliabile conservare fotografie del mezzo con gli accessori visibili. Questo perché in caso di sinistro, totale o parziale, questi documenti devono essere esibiti.

l'assicurazione risarcisce: in caso di furto totale verrà applicata una franchigia del 10% del danno, oppure senza franchigia a seconda della copertura scelta; in caso di furto parziale verrà applicata la suddetta franchigia con il minimo del 2% del valore assicurato. Es.: capitale assicurato € 20.000,00 scoperto minimo € 0,00, oppure senza alcuno scoperto a seconda della copertura scelta. È da considerare il degrado d'uso, cioè l'anzianità del mezzo come da tabella prestabilita.

L'assicurazione risarcisce i danni in caso di causa accidentale (es. corto circuito).

Il danno totale viene risarcito senza alcuna franchigia per il totale assicurato con il massimo del valore commerciale.

In caso di danno parziale, togliendo il degrado d'uso cioè l'anzianità del mezzo come da tabella prestabilita.